

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

C.so Umberto I° n. 124 - Montesilvano (PE)
Tel. 085/8210875
michele.dambrosio@notariato.it

Via Venezia n.7 - Pescara (PE)
Tel. 085/4212433
www.dambrosionotaio.it



Repertorio n. 12077

Raccolta n. 8410

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di ottobre alle ore quindici e minuti trenta

20 ottobre 2022 ore 15:30

In Pescara, Via Pietro Nenni n. 5, presso la sede legale dell'Associazione.

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, è presente la signora:

- **CAMPLONE Gianna**, nata a Pescara il 1° febbraio 1946 ivi residente in Via Pietro Nenni n. 5, codice fiscale CMP GNN 46B41 G482C, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'**Associazione "DIVERSUGUALI" Organizzazione di Volontariato**, con sede in Pescara, Via Pietro Nenni n. 5, Codice Fiscale 91073720681.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) - adeguamento dello Statuto sociale giusta richiesta del Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio Terzo Settore, della Regione Abruzzo, al fine della "Trasmigrazione dei registri esistenti" ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Riforma del Terzo Settore).

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente i presenti procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto unanime, nella persona della medesima comparente, la quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- la prima convocazione è andata deserta;
- è presente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona della medesima comparente;

- sono presenti in proprio o per delega, le cui deleghe sono conservate agli atti dell'associazione, n. 7 (sette)

associati su n. 174 (centosettantaquattro)

associati, tutti aventi diritto di voto, e precisamente i signori: Camplone Gianna medesima, Lucchetti Vittorio, Camilli Dino, Camilli Marco, Di Meo Rosanna, Colitti Alessandra e Camerlengo Francesco, assenti gli altri;

- gli associati risultano iscritti all'associazione da almeno un anno e sono in regola con il versamento delle quote associative;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- sono presenti in proprio o per delega, le deleghe sono conservate agli atti dell'Associazione, i Consiglieri signori Camerlengo Francesco, Camilli Dino, Di Meo Rosanna, Colitti Alessandra, Lucchetti Vittorio e la medesima comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo; assente la signora Maselli Antonietta;

- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria la modifica dello Statuto sociale a seguito delle richieste del Dipartimento Lavo-

Estremi registrazione:
ne: Reg.ro a Pesca-
ra Serie: 1T Nume-
ro: 13013 del
03/11/2022

ro-Sociale, Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio Terzo Settore, della Regione Abruzzo, al fine della "Trasmigrazione dei registri esistenti".

A tal fine risulta necessario modificare l'**articolo 4) dello Statuto** nei punti riguardanti il perseguimento dello scopo e precisamente inserendo "a favore di terzi" dopo le parole "a favore degli associati" e inoltre modificare i diritti di voto dei minori e rivedere l'articolo 4) nel suo complesso.

Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, come constatato dal Presidente

delibera

- la modifica dell'articolo 4) dello Statuto sociale come segue:

"Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 **prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati**, perseguendo l'attività, in attesa della piena operatività della riforma del terzo settore, quale già onlus iscritta all'anagrafe unica in data 7 dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti numeri della norma:

1-assistenza sociale e socio-sanitaria;

Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale definiti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlgs. n. 117 del 3-07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017.

Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale.

L'Associazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale ed opera, in particolare, nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria svolta direttamente, ovvero svolta con altre organizzazioni con analoghe finalità e in collaborazione con Aziende Sanitarie, Ospedali, Università, Enti di ricerca e Fondazioni. Scopo della Associazione è di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. Con l'espressione dopo di noi ci riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

Destinatari delle misure di assistenza cura e protezione previste sono le persone con disabilità grave (così come definita dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. L'Associazione intende realizzare programmi e interventi innovativi di residenzialità come il co-housing e favorire l'indipendenza dei disabili in abitazioni o gruppi - appartamento che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine. L'obiettivo dunque è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite evitando il ricorso all'assistenza sanitaria.

I principi fondamentali della Associazione sono:

- Favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità grave;
- Progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili;
- Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge;
- Riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di

chi ne tutela gli interessi;

- Riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi, considerate come aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente;

- Attivazione e potenziamento dei programmi di intervento volti a favorire percorsi di destituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;

- Realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave senza sostegno genitoriale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Tradotto: ricoveri di emergenza o, forse anche, sollievo;

- Realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave senza sostegno genitoriale, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Questi interventi possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- Sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile sempre ovviamente delle persone con disabilità grave.

L'Associazione favorirà:

1. Il miglioramento dei livelli di cura oggi ottenibili con le cure e terapie convenzionali ed in definitiva la qualità di vita dei disabili.

2. Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al miglioramento degli standard attuali.

3. Il patrocinio, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione per il raggiungimento dei propri scopi e promuovere la formazione e l'aggiornamento di ricercatori.

L'Associazione potrà altresì:

- Curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dialogo e il dibattito sui problemi dello sviluppo;

- Svolgere qualunque attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, compreso il recupero dei centri storici, nonché del patrimonio urbanistico e del patrimonio letterale e orale;

- Curare ricerche, studi, convegni, viaggi di studio, attività di informazione nell'ambito degli scopi sociali;

- Svolgere qualsiasi attività a favore di giovani che tenda a favorire gli scambi sulle conoscenze e le esperienze scientifiche, sociali, culturali e ambientali.

Inoltre L'Associazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante di-

vulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo.

L'Associazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e private competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla collettività. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le proprie attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, anche mediante partecipazione a società miste, fermo restando il perseguimento dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, contratti di affidamento fiduciari secondo le normative vigenti, l'acquisizione di diritti e beni materiali ed immateriali, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) patrocinare, promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, corsi di formazione curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e, il sistema culturale nazionale ed internazionale ed i relativi addetti ed il pubblico;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

DIVIETI E OBBLIGHI

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- L'Associazione ha l'obbligo di osservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto ai sensi della normativa vigente.

- Per i soci minori il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;

- L'Associazione stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo."

Si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** il nuovo testo dello Statuto, o-

messane la lettura per espressa richiesta di parte.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti dodici del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che da me interpellata lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed occupa pagine tredici e fin qui della quattordicesima di quattro fogli, viene sottoscritto e firmato a margine dei fogli intermedi alle ore sedici e minuti quindici ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi: Gianna Campione - Michele D'Ambrosio notaio

ALLEGATO "A" Raccolta n. 8410

STATUTO

Associazione "DIVERSUGUALI"

Organizzazione di Volontariato

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Pescara, denominata Associazione "DIVERSUGUALI" organizzazione di volontariato, operante nei settori socio-sanitario, sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Pescara, Via Pietro Nenni n. 5. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Pescara. Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di protezione civile.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 **prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati**, perseguendo l'attività, in attesa della piena operatività della riforma del terzo settore, quale già onlus iscritta all'anagrafe unica in data 7 dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti numeri della norma:

1-assistenza sociale e socio-sanitaria;

Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale defini-

ti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlgs. n. 117 del 3-07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017.

Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale.

L'Associazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale ed opera, in particolare, nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria svolta direttamente, ovvero svolta con altre organizzazioni con analoghe finalità e in collaborazione con Aziende Sanitarie, Ospedali, Università, Enti di ricerca e Fondazioni. Scopo della Associazione è di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. Con l'espressione dopo di noi ci riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

Destinatari delle misure di assistenza cura e protezione previste sono le persone con disabilità grave (così come definita dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. L'Associazione intende realizzare programmi e interventi innovativi di residenzialità come il co-housing e favorire l'indipendenza dei disabili in abitazioni o gruppi - appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine. L'obiettivo dun-

que è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite evitando il ricorso all'assistenza sanitaria.

I principi fondamentali della Associazione s sono:

- Favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità grave;
- Progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili;
- Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge;
- Riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
- Riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi, considerate come aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente;
- Attivazione e potenziamento dei programmi di intervento volti a favorire percorsi di destituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;
- Realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave senza sostegno genitoriale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Tradotto: ricoveri di emergenza o, forse anche, sollievo;
- Realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave senza sostegno genitoriale, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Questi interventi possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- Sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile sempre ovviamente delle persone con disabilità grave.

L'Associazione favorirà:

1. Il miglioramento dei livelli di cura oggi ottenibili con le cure e terapie convenzionali ed in definitiva la qualità di vita dei disabili.
2. Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al miglioramento degli standard attuali.
3. Il patrocinio, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione per il raggiungimento dei propri scopi e

promuovere la formazione e l'aggiornamento di ricercatori.

L'Associazione potrà altresì:

- Curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dialogo e il dibattito sui problemi dello sviluppo;
- Svolgere qualunque attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, compreso il recupero dei centri storici, nonché del patrimonio urbanistico e del patrimonio letterale e orale;
- Curare ricerche, studi, convegni, viaggi di studio, attività di informazione nell'ambito degli scopi sociali;
- Svolgere qualsiasi attività a favore di giovani che tenda a favorire gli scambi sulle conoscenze e le esperienze scientifiche, sociali, culturali e ambientali.

Inoltre L'Associazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo.

L'Associazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e private competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla collettività. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le proprie attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, anche mediante partecipazione a società miste, fermo restando il perseguimento dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, contratti di affidamento fiduciari secondo le normative vigenti, l'acquisizione di diritti e beni materiali ed immateriali, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo

ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) patrocinare, promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, corsi di formazione curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e, il sistema culturale nazionale ed internazionale ed i relativi addetti ed il pubblico;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

DIVIETI E OBBLIGHI

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - L'Associazione ha l'obbligo di osservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto ai sensi della normativa vigente.
- Per i soci minori il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;
- L'Associazione stabilisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Art.5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlg.vo.. 117/2017;
7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Dlg.vo. 117 del 3 luglio 2017;
8. contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione;
9. contributi dei Sostenitori;
10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;
12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di rac-

colta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART.6 - Categorie degli associati- diritti e doveri

Possono essere associati dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari possono partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul li-

bro degli associati.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Direttivo.

L'espulsione è prevista:

- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;
- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee degli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio dei Probiviri (se nominato) che provvederà a convocare gli interessati e a dirimere le dispute, se possibile, bonariamente secondo le procedure definite dal regolamento interno dell'Associazione se approvato dall'Assemblea. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. In ogni caso le controversie saranno risolte secondo quanto previsto dalla legge.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.9 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.10 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Dlg.vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

ART. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente;
- f) il Segretario (se nominato);
- g) il Tesoriere (se nominato);
- h) il Comitato Scientifico (se nominato);
- i) l'Organo di controllo (se nominato);
- l) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

ART. 12 – Assemblee

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella

sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se supera la quota di 499 associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlg.vo. 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo. 117/2017.;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;
6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;
7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consiglio Direttivo;
8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi membri;
10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;
13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualun-

que sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associazione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi dello Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affissa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito della associazione.

L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola con il pagamento della quota associativa.

E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione audio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di con-

vocazione, indicare il luogo di convocazione.

ART. 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da 3 a 7 membri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio direttivo predispone per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno dei soci dell'Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità di attuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; valgono le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle procedure disciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e onorari.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo. 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione durano in carica quattro anni. Qualora se ne ravvisi la necessità, sono consentite adunanze del Consiglio Direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione con partecipazione a distanza di alcuni o della totalità dei partecipanti alla riunione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Se il Consiglio Direttivo per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convocazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 15 - Segretario

Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni.

ni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene eletto da Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Articolo 16 – Tesoriere

Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e prepara i bilanci, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca il Comitato Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Dlg.vo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 19- Il Collegio dei Probiviri

E' composto da tre membri anche non soci, è se nominato dall'assemblea, dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

ART. 20 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autorizzare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a proprie spese.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.

ART. 21 - Bilancio e Utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.. 117/2017. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.

Articolo 22 - Decadenza carica sociale

Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associazione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

Articolo 23 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite apposita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti N14/CSR e della Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 831 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".

Articolo 24 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.

Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggia-

no l'Associazione e gli associati.

Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:

- a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;
- b) ometta di pagare la quota associativa annuale e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito;
- c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione;

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.

L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.

La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri- tuale.

ART. 26 – Estinzione o Scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previsto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 27 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

ART. 28 - Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi: Gianna Campione - Michele D'Ambrosio notaio

Avv. Michele D'Ambrosio NOTAIO

Via Venezia, 7 - 65121 Pescara

Tel 085 42.12.433

Corso Umberto I, 124 - 65015 Montesilvano

Tel 085 82.10.875

SPETT.LE RUNTS

Regione Abruzzo

Oggetto: "DIVERSUGUALI - ODV".

Spett.le Ufficio

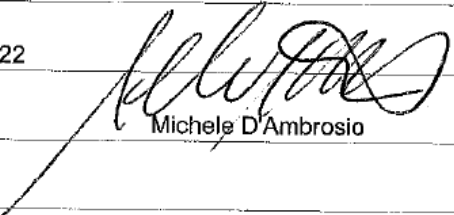
In ordine al verbale a mio rogito in data 20 ottobre 2020 Rep. n. 12077 reg.to a
Pescara il 3 novembre 2022 al n. 13013/1T

si attesta

che, sulla scorta della perizia di stima del patrimonio della Associazione medesima
redatta con data di riferimento al 20 ottobre 2022 dal Dr. Mario Di Giulio, Dottore
Commercialista Revisore Legale iscritto al n. 126 dell'Albo tenuto dall'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Pescara e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 19910,
la consistenza patrimoniale dell'Ente medesimo ammonta ad Euro 29.661,77
(ventinovemilaseicentosessantuno virgola settantasette) da imputarsi a patrimonio
per Euro 29.661,77 (ventinovemilaseicentosessantuno virgola settantasette)

In fede

Pescara, 7 novembre 2022


Michele D'Ambrosio

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La stima del patrimonio liquido e disponibile è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile con riferimento alla data del

20 ottobre 2022

FINALITÀ DELL'OPERAZIONE E LEGGE DI RIFERIMENTO

La perizia viene richiesta e predisposta al fine di attestare la consistenza patrimoniale (somma liquida e disponibile) dell' Associazione come previsto dall'art. 16 del DM 106/2020 e s.m.i., quale condizione essenziale per l'iscrizione al RUNTS e per l'acquisizione della personalità giuridica dell'Ente; la presente relazione costituisce documento equipollente alla "certificazione bancaria".

RESTRIZIONI ALL'USO DELLA PRESENTE STIMA

Il presente documento non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli innanzi evidenziati, né potrà essere reso pubblico o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione.

A seguito della verifica contabile eseguita, lo scrivente perito,

ATTESTA E CERTIFICA

che alla data del 20 ottobre 2022 sul Conto UNICREDIT di Pescara , numero **401011622** intestato alla Associazione **DIVERSUGUALI** il saldo creditore ammonta a Euro **29.661,77** .

La presente relazione di stima si compone di nr. 3 pagine.
Ciò è quanto in mia fede ed in serena coscienza posso rassegnare in espletamento dell'incarico ricevuto.

PERIZIA DI STIMA

PER LA VALUTAZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

DELLA Associazione "DIVERSUGUALP" Organizzazione di Volontariato

con sede legale in 65129 Pescara via Pietro Ninni n. 5 C.F. 91073720681

rilasciata ai sensi del Codice Civile alla data del 20 ottobre 2022

Perito : Mario DI GIULIO

Dottore Commercialista Revisore Legale

Il sottoscritto Dr. Mario Di Giulio, Dottore Commercialista Revisore Legale iscritto al N° 126 dell'Albo tenuto dall'O.D.C.E.C. Pescara, e nel Registro dei Revisori Contabili N° 19910 con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12.4.1995 in G.U. del 21.4.1995, con studio in Tocco da Casauria (Pe) via Provinciale n. 2 tel. 085-880194, e-mail info@mariodigiulio.eu, su incarico formale della Associazione "DIVERSUGUALP" Organizzazione di Volontariato con sede legale in 65129 Pescara via Pietro Nenni n. 5 C.F. 91073720681, in persona di CAMPLONE Gianna, nata a Pescara il 1° febbraio 1946 ivi residente in Via Pietro Nenni n. 5, codice fiscale CMP GNN 46B41 G482C, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione, ha proceduto alla valutazione delle disponibilità finanziarie della medesima associazione, alla data di riferimento dopo aver compiuto i rilievi e acquisito la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Per quanto in premessa

PRESENTA

la seguente relazione di stima, la sua descrizione analitica e i criteri di valutazione adottati.

Pescara, li 20 ottobre 2022



Il Perito
Dott. Mario Di Giulio

Mario Di Giulio

